

CIRCOLARE INFORMATIVA

23 luglio 2013

TRIBUNALE DI CUNEO: SCATTO INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

Cari Colleghi,

una recente pronuncia del Tribunale di Cuneo (in allegato), Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso presentato al fine di ottenere la corresponsione dello scatto dell'indennità di esclusività spettante ai dirigenti medici al raggiungimento dei 5 anni di anzianità di servizio ai sensi dell'art. 5 CCNL 2000-2001 per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Preme sottolineare che il Tribunale di Cuneo non ha smentito le considerazioni espresse dalla nostra Associazione su tale problematica.

Secondo il Tribunale, *"la lettura della disposizione di cui al primo comma dell'art. 9 (del D.L. 31.5.2011 n. 78, ndr.) rende evidente la fissazione di un tetto massimo alla retribuzione dei dipendenti pubblici (per gli anni 2011-2013), collegato a quanto ordinariamente percepito dal soggetto interessato nell'anno 2010, escludendo dal computo del predetto limite soltanto gli effetti derivanti da <eventi straordinari della dinamica retributiva>. Peraltro, la norma non trascura di precisare che si devono ricomprendere nelle situazioni da ultimo citate anche le variazioni di stipendio determinate dall'effettivo <conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno>. E' quindi indiscutibile, ai fini che qui interessano, la necessità di un collegamento tra le variazioni stipendiali in aumento consentite dal D.L. 78/11 ed il mutamento concreto delle funzioni svolte dal dipendente. Siffatta interpretazione, del resto, è coerente anche con la ratio della disposizione che tende, in vista del contenimento della spesa pubblica, proprio a <congelare> tutti gli stipendi dei pubblici dipendenti, evitando qualsivoglia incremento stipendiale derivante da qualsivoglia avanzamento di carriera, fatta eccezione soltanto (poiché, diversamente, sarebbe stato violato il precetto di cui all'art. 36 Cost. in relazione all'adeguatezza della retribuzione) per le promozioni accompagnate pure da un mutamento di funzioni e dal conseguente aumento di responsabilità".*

In sintesi, tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, esclusi dal blocco della retribuzione, è ricompreso l'aumento della retribuzione determinato dal conferimento di diverse funzioni. Nulla di diverso dalla posizione più volte ribadita dalla nostra Associazione.

Infatti, proprio da tali premesse deriva che i dirigenti medici, al raggiungimento dei 5 anni di attività di servizio e condizionatamente al superamento di una verifica professionale ad opera del Collegio tecnico, hanno diritto a percepire l'aumento dell'indennità di esclusività, nonché della retribuzione di posizione, unificata e variabile aziendale, corrispondente all'incarico dirigenziale di natura professionale e/o gestionale, che l'Azienda convenuta ha l'obbligo di attribuire loro.

In particolare, come espressamente previsto dalla contrattazione collettiva dell'area dirigenziale medica e veterinaria, la crescita del valore economico della "indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo" (art. 5, CCNL biennio economico 2000-2001), non avviene in maniera automatica, essendo strettamente correlata al superamento di specifiche valutazioni professionali da parte di un Collegio Tecnico ed all'accrescimento delle funzioni assegnate (art. 5, comma 5, CCNL biennio economico 2000-2001 e art. 28, comma 2, lett. b) CCNL 2002-2005).

Il superamento della medesima valutazione professionale, sempre congiuntamente al raggiungimento dei 5 anni di servizio, determina, secondo la legislazione speciale della dirigenza medica (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.) e la contrattazione collettiva (v. art. 27, comma 3, CCNL 1998-2001), altresì l'attribuzione, ai dirigenti medici, degli incarichi di maggior rilievo professionale elencati nell'art. 27, comma 1, lett. da a) a c), CCNL 1998-2001, ai quali corrisponde una fascia della retribuzione di posizione maggiore rispetto a quella percepita in relazione all'incarico di cui al medesimo art. 27, comma 1, lett d), l'unico – di contenuto professionale inferiore – conferibile “ai dirigenti con meno di cinque anni di attività”.

Ne consegue che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, al raggiungimento dei 5 anni di anzianità di servizio, previa verifica tecnica positiva, “va, in conclusione, dichiarato il diritto della ricorrente, in qualità di dirigente medico di I livello (...) a svolgere funzioni e competenze di natura dirigenziale, nell'ambito di un incarico dirigenziale <di natura professionale> (confacente alla propria posizione di dirigente sanitario con anzianità di servizio superiore al quinquennio)” (Trib. Cassino, Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Amalia Savignano, sentenza 20.09.2010 resa nel procedimento R.g. n. 1799/2008; conforme, Tribunale Cassino, Sez. lavoro, Giud. Dott. D. Verasani, sentenza 21 febbraio 2012) con conseguente passaggio alla superiore fascia dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione.

Il quadro giuridico illustrato non è stato smentito dal Tribunale di Cuneo, il quale ha rigettato il ricorso in conseguenza dell'accertamento in giudizio dell'esatto opposto, ossia della “invarianza delle attività svolte dal ricorrente in questi ultimi anni”, il quale ha espressamente riconosciuto “di svolgere attualmente le stesse mansioni svolte precedentemente alla positiva valutazione quinquennale a cui è sottoposto”.

Dunque, lo stesso ricorrente ha dichiarato di non aver mutato funzioni, né i suoi difensori hanno “formulato specifici capi di prova orale volti a dimostrare una modifica degli incarichi conferiti al dr. dopo la data di cui sopra”, ossia successivamente al raggiungimento dei 5 anni di anzianità.

In altri termini, il ricorrente ha ommesso di dedurre in giudizio in modo sufficientemente specifico la condizione necessaria alla maturazione del diritto alla superiore fascia dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione: il conferimento dell'incarico minimo spettante ai dirigenti medici con 5 anni di anzianità, o, almeno, l'astratto diritto del dirigente medico alla relativa attribuzione. Ed a fronte dell'espressa negazione di tale presupposto, è scontato che il Tribunale di Cuneo abbia rigettato il ricorso.

Peraltro, la decisione del Tribunale di Cuneo risulta errata in alcuni punti, che si segnalano.

Il Tribunale sembra implicitamente presupporre che il conferimento di un nuovo incarico solo dal punto di vista giuridico non determini un concreto mutamento di funzioni, tale da legittimare gli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione.

Viceversa, anche ammettendo tale postulato, i dirigenti medici conserverebbero comunque il diritto ad ottenere il pagamento della fascia superiore dell'indennità di esclusività, nonché della retribuzione di posizione corrispondente all'incarico ex art. 27, comma 1, lett. c), citato, almeno a titolo di risarcimento del danno.


Infatti, in caso di mancato concreto conferimento di tale incarico, la giurisprudenza ha ravvisato “un pregiudizio di carattere patrimoniale, tanto nella perdita della suddetta voce retributiva accessoria (la retribuzione di posizione, ndr.), quanto nel c.d. danno curriculare, in vista di future valutazioni utili ai fini della progressione in carriera” (Trib. Cassino, Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Amalia Savignano, sentenza 20.09.2010, cit.; conforme, Tribunale Cassino, Sez. lavoro, Giud. Dott. D. Verasani, sentenza 21 febbraio 2012, cit.). E tale danno può essere quantificato assumendo “come parametro di risarcimento di riferimento il valore economico dell'incarico di natura professionale (ovvero dell'incarico dirigenziale di più basso livello, comunque, spettante al ricorrente)”, vale a dire nella somma del valore della superiore fascia dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione.

Dunque, anche in mancanza dell'adempimento dell'obbligatorio conferimento di nuove funzioni, i dirigenti medici hanno diritto ad una somma pari agli aumenti retributivi che avrebbero percepito qualora l'Amministrazione avesse adempiuto a tale obbligo a proprio carico.

Né tale diritto è smentito dall'affermazione del Tribunale, secondo cui "una <obbligatorietà> del conferimento di un incarico di natura professionale e/o gestionale dopo 5 anni di anzianità ed una positiva valutazione" determinerebbe "all'aumento retributivo ad essa connesso quella caratteristica di <automatismo> che invece, la vigente normativa vieta nel lasso di tempo di riferimento", con il corollario che il medesimo aumento rientrerebbe nel blocco delle retribuzioni per il quadriennio 2011-2014.

Infatti, il Tribunale di Cuneo dimentica erroneamente di considerare che il conferimento dell'incarico ed i conseguenti aumenti retributivi sono condizionati al superamento di una verifica tecnica, la quale, per sua stessa natura, è incerta nell'esito, e, quindi, esclude in radice la sussistenza di un automatismo retributivo, come espressamente previsto dalle disposizioni della contrattazione collettiva citate sopra.

Cordiali saluti.

Costantino Troise




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Marcello Pisanu
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **272/2013** promossa da:

BALDERI Alberto (C.F. BLDLRT75E18L750L), residente in Cuneo, elettivamente domiciliato in Cuneo, Piazza Europa n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Dadone, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele La Placa per procura in data 6.5.2013;

RICORRENTE

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE di CUNEO (C.F. 01127900049), corrente in Cuneo, elettivamente domiciliata in Busca, via Cuneo n. 179 presso lo studio degli avv.ti Roberto Rosso e Marco Andrighetti Formaggini che la rappresentano e difendono per procura in data 13.6.2013;

CONVENUTA

OGGETTO: Retribuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv. La Placa per il ricorrente così conclude:

"Piaccia al Tribunale adito, quale giudice del lavoro,

in via istruttoria: ammettere i punti di cui in premessa quali capitoli di prova da intendersi preceduti dal rituale "vero che"; si indicano a testi Varallo Maria Rosa, direttore del personale AO Santa Croce e Carle Cuneo, res. C.so Brunet 19/a – Cuneo, 2) dotto Grosso Maurizio, direttore della struttura complessa di Radiodiagnostica, res. Viale Angeli 36 – Cuneo

- *Nel merito: con riserva di agire in successivo giudizio per la quantificazione del proprio diritto e la condanna al pagamento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento ed a percepire, a decorrere dal quinto anno di servizio, l'indennità di esclusività di fascia superiore prevista nell'art. 25 co 2° lett. b) CCNL 3/11/2005 area dirigenza medico veterinaria cit. e, comunque, a vedersi riconosciuto l'intero trattamento economico connesso al conferimento del nuovo incarico dirigenziale successivo al predetto quinquennio, e ciò dal maturare dell'anzianità di servizio ridetta;*
- *Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5 %, IVA e CPA come per legge."*

Gli avv.ti Rosso e Andrighetti per la convenuta così concludono:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo in funzione del Giudice del Lavoro



- *contrariis reiectis;*
- *previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi dedotte*
- *previa audizione personale delle parti*
- *rigettarsi le domande tutte ex adverso avanzate*
- *con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”*

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il dr. Alberto BALDERI evocava in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo, quale Giudice del Lavoro, la AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE di Cuneo, esponendo:

- di essere un dirigente medico dipendente della convenuta fin dal 27.8.2007;
- che, decorsi cinque anni di servizio, il ricorrente era stato positivamente valutato dal Collegio tecnico, ex art. 15 d. Lgs. 502/92;
- che, con provvedimento n. 235 del 6.4.2011, la convenuta aveva approvato quanto deciso dal Collegio tecnico e, quindi aveva riconosciuto al dr. Balderi il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività di cui all'art 5, comma 3, CCNL, nonché l'attribuzione dell'incarico dirigenziale per i dirigenti che hanno maturato 5 anni di esperienza professionale;
- che, ciononostante, la convenuta aveva, in un primo tempo sospeso la delibera di cui sopra e, successivamente, il 1.2.2012 aveva comunicato al lavoratore che il passaggio alla fascia di valore economico superiore dell'indennità di esclusività sarebbe stato a fini "esclusivamente giuridici" atteso il disposto dell'art. 9 D.L. 78/2010 e dell'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. 98/2011;
- che tale decisione della convenuta era da ritenersi illegittima perché contrastante anche con quanto stabilito dalla Regione Piemonte in apposite circolari.

Alla luce di queste premesse fattuali, l'opponente assumeva le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE di CUNEO**, sostenendo che il disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 doveva essere interpretato nel senso che la retribuzione ordinariamente percepita da un dirigente medico nell'anno 2010 non poteva ricevere incrementi nelle successive annualità del 2011, 2012 e 2013, laddove il conseguimento di funzioni diverse fosse stata determinata da una progressione automatica di carriera (come quella conseguita dal dr. Balderi).

Aggiungeva che la diversa interpretazione della normativa fornita dalla Regione Piemonte non aveva carattere vincolante e non poteva essere condivisa.

Chiedeva quindi il rigetto dalla domanda attorea.

La causa aveva una istruzione esclusivamente documentale.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, al termine della discussione orale in data 26.6.2013, la causa era trattenuta a decisione e veniva pronunciata la presente sentenza immediatamente depositata in cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione, occorre in primo luogo premettere che la domanda attorea è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto del dr. Balderi a percepire l' "*indennità di esclusività del rapporto di lavoro*" prevista dall'art. 5 del CCNL pacificamente applicabile al caso di specie (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) nella misura dovuta ai dirigenti medici "*con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni*".

Orbene, la convenuta non contesta in alcun modo che, in relazione alla posizione del dr. Balderi, siano maturati tutti i presupposti fattuali di applicabilità della fascia di indennità di esclusività in questione.



E' infatti pacifico che l'attuale ricorrente sia stato positivamente valutato dall'apposito Collegio tecnico e che, conseguentemente, la Az. Osp. S. Croce e Carle, approvando tale valutazione, abbia riconosciuto (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) al dr. Balderi - con la deliberazione 06.04.2011 n. 235 - il passaggio, con decorrenza dal 1.2.2011 (cfr. doc. 5 attoreo) alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, nonché l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di graduazione SRD, per i dirigenti che hanno maturato cinque anni di esperienza professionale.

Tuttavia, la convenuta sostiene che il sopraggiunto disposto di cui all'art. 9 D.L. 31.5.2010 n. 78 e dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.L. 6.7.2011 n. 98, comportava la necessità di considerare il predetto riconoscimento per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 come avente effetto *“ai fini esclusivamente giuridici”* (come comunicato al dipendente con la lettera 1.2.2012 prot. 3671 di cui al doc. 5 di parte ricorrente).

In coerenza con tale impostazione, la convenuta aveva peraltro già disposto la sospensione della deliberazione 6.4.2011 n. 235.

Alla luce di queste premesse, occorre dunque verificare unicamente se, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, le disposizioni contenute nell'art 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, conv. in L. 30.7.2010 n. 122, (i cui effetti sono stati poi estesi anche al 2014 dall'art. 16 D.L. 6.7. 2011, n. 98 (conv nella L. 15.7. 2011, n. 111), comporti effettivamente l'impossibilità di corrispondere al dr. Balderi l'indennità di esclusività da lui richiesta (in una misura maggiore rispetto a quella finora percepita).

Si deve, nella sostanza, interpretare la disposizione di cui al comma 1 del citato art. 9 del D.L. 31.5.2011 n. 78, ove si prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. Giova precisare che il comma 21 del medesimo articolo aggiunge che: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”

Orbene, la lettura della disposizione di cui al primo comma dell'art. 9 rende evidente la fissazione di un tetto massimo alla retribuzione dei dipendenti pubblici (per gli anni 2011-2013), collegato a quanto ordinariamente percepito dal soggetto interessato nell'anno 2010, escludendo dal computo del predetto limite soltanto gli effetti derivanti da *“eventi straordinari della dinamica retributiva”*. Peraltro, la



norma non trascura di precisare che si devono ricomprendere nelle situazioni da ultimo citate anche le variazioni di stipendio determinate dall'effettivo "conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno". E' quindi indiscutibile, ai fini che qui interessano, la necessità di un collegamento tra le variazioni stipendiali in aumento consentite dal D.L. 78/11 ed il mutamento concreto delle funzioni svolte dal dipendente.

Siffatta interpretazione, del resto, è coerente anche con la *ratio* della disposizione che tende, in vista del contenimento della spesa pubblica, proprio a "congelare" tutti gli stipendi dei pubblici dipendenti, evitando qualsivoglia incremento stipendiale derivante da qualsivoglia avanzamento di carriera, fatta eccezione soltanto (poiché, diversamente, sarebbe stato violato il precetto di cui all'art. 36 Cost. in relazione all'adeguatezza della retribuzione) per le promozioni accompagnate pure da un mutamento di funzioni e dal conseguente aumento di responsabilità.

Tale conclusione è, infatti, chiaramente avvalorata dal fatto che, per il personale contrattualizzato (come quello di specie), le semplici "*progressioni di carriera comunque denominate*" così come pure "*i passaggi tra le aree*", proprio perché non determinano in capo al dipendente alcun mutamento della sua prestazione lavorativa, mantengono un effetto, per i predetti anni, ai "*fini esclusivamente giuridici*".

Da quanto sopra, deriva che l'esclusione dal computo dello stipendio rilevante in vista del superamento del tetto massimo consentito non può essere estesa anche ad aumenti retributivi che, pur essendo collegati - come nella specie - ad avanzamenti di carriera conseguenti a valutazioni di professionalità coincidenti con la maturazione di una certa esperienza professionale (come si è visto quantomeno pari a 5 anni dall'assunzione presso il SSN), non sono accompagnati anche da un effettivo mutamento di funzioni.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, siffatta interpretazione non risulta affatto in contrasto (ed anzi è del tutto corrispondente) con quanto sostenuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il "*documento di linee guida*" datato 10.2.2011 (cfr. doc. 11 di parte ricorrente) che si è proposto espressamente l'obiettivo di "*definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale*" con il citato D.L.31.5.2010 n. 78. L'organo amministrativo in questione ha infatti ritenuto che: "*non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva", vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa. Sono evidenziati direttamente dalla disposizione le variazioni dipendenti da:.....*

b. conseguimento funzioni diverse in corso d'anno; a titolo esemplificativo

... e in aggiunta per il SSN:

- attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori:
- indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità;"

Pure questa generale direttiva ricollega quindi specificamente il possibile incremento retributivo all'effettivo espletamento, da parte del lavoratore, di funzioni superiori.

Sulla stessa linea si è successivamente collocata pure la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 15.4.2011, la quale ha precisato, in linea generale, che "*la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale) nel triennio 2011/2013 - cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile - può comportare il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010*" (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).

Parimenti, anche la Regione Piemonte ha sostenuto la necessità di un mutamento funzionale, in vista di un possibile sfioramento del citato "tetto" retributivo". Più precisamente, con specifico riferimento all'indennità di esclusività correlata ad una maggiore anzianità di servizio, ha ritenuto insufficiente la mera approvazione della positiva valutazione del Collegio tecnico, dovendosi invece verificare caso per



caso se al dipendente siano state in concreto attribuiti incarichi superiori rispetto quelli precedentemente ricoperti.

Infatti, l'Ente regionale piemontese, con la comunicazione datata 21.12.2011 diretta a tutti i Direttori Generali delle A.S.L. e A.S.O. del suo territorio, ha sostenuto (cfr. doc. 13 attoreo) che: “è senza dubbio nei poteri aziendali riconoscere l'adeguamento dell'indennità di esclusività laddove al dirigente sia attribuito un incarico di valore superiore”, non trascurando di precisare, al paragrafo successivo, che: “Proprio il riferimento ad un cambio della natura dell'incarico e della conferibilità di una tipologia di incarico superiore e diversa da quelle riservate ai dirigenti di prima assunzione, conferma a giudizio dello scrivente, quanto sostenuto nel punto precedente: peraltro, pur se si condividesse la lettura interpretativa ipotizzata da talune sigle sindacali di una “obbligatorietà” del conferimento di un incarico di natura professionale e/o gestionale dopo 5 anni di anzianità ed una positiva valutazione (che potrebbe, oggettivamente, potenzialmente confliggere con la realtà e la graduazione degli incarichi dirigenziali aziendali) si attribuirebbe all'aumento retributivo ad essa connesso quella caratteristica di “automatismo” che invece, la vigente normativa vieta nel lasso di tempo di riferimento”.

Identico concetto è stato, da ultimo, ribadito dalla Regione Piemonte anche con la comunicazione datata 27.8.2012, anch'essa diretta a tutti i Direttori Generali delle A.S.L. e A.S.O. piemontesi, ove è stato posto un espresso “accento sull'opportunità che le aziende si conformino al parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10.2.2011 (con le modifiche approvate il 13.10.2011) con la conseguenza che, al maturare dei requisiti richiesti, ossia dell'esperienza professionale e della valutazione positiva, sussisteranno, in presenza di un nuovo incarico o di funzioni diverse, i presupposti per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della fascia superiore dell'indennità di esclusività.” (cfr. doc. 14 del ricorrente).

Ciò posto, nel caso di specie, non si può fare a meno di sottolineare che il dr. Balderi non ha affatto dimostrato un effettivo mutamento delle sue mansioni, concomitante o successivo alla formale verifica del superamento delle valutazioni previste dal CCNL per i dirigenti aventi esperienza lavorativa presso il SSN superiore a 5 anni.

Invero, nell'organigramma degli incarichi dirigenziali (cfr. doc. 36 di parte convenuta, il cui contenuto non è mai stato contestato dalla difesa attorea) relativo alla Struttura Complessa di Radiologia, ove presta servizio l'attuale ricorrente, al dr. Balderi non risulta attribuito alcuno specifico incarico ulteriore rispetto alle mansioni di dirigente medico già attribuite al lavoratore fin dalla data della sua assunzione (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).

Tantomeno, dalle produzioni in atti (cfr. docc. 29-33 di parte convenuta), emerge un effettivo mutamento qualitativo delle concrete attività medico-diagnostiche svolte dal dr. Balderi per gli anni dal 2009 al 2013.

Né può farsi derivare la prova di un siffatto mutamento di funzioni dall'indicazione contenuta nel certificato di servizio datato 13.12.2012 (prodotto quale doc. 1 di parte ricorrente). Nel predetto documento, infatti, è riportata unicamente la generica locuzione: “16/01/2011 ad oggi conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8/6/2000”, ma non vi è alcuna descrizione riferibile ad un effettivo mutamento di mansioni rispetto al periodo precedente. E' completamente assente, invero, anche solo un cenno al concreto espletamento di nuovi “incarichi di natura professionali anche di alta specializzazione di consulenza di studio, e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo” (come previsto dalla lettera c) dall'art 27 del CCNL: cfr. doc. 3 di parte convenuta), né tantomeno l'attribuzione al dr. Balderi di una “struttura” organizzativa ospedaliera.

Infine, si noti che la difesa attorea non ha neppure formulato specifici capi di prova orale volti a dimostrare una modifica degli incarichi conferiti al dr. Balderi dopo la data di cui sopra. Anzi, per la verità, il ricorrente non solo non ha neppure contestato le capitolazioni della convenuta tese a dimostrare proprio l'invarianza delle attività svolte dal ricorrente in questi ultimi anni, ma ha espressamente riconosciuto all'odierna udienza “di svolgere attualmente le stesse mansioni svolte



precedentemente alla positiva valutazione quinquennale a cui è stato sottoposto”.

Questo espresso riconoscimento rende quindi superflua l'acquisizione in giudizio della delibera n. 235 del 6.4.2011, dato che il formale conferimento di un incarico dirigenziale non si è pacificamente mai tradotto nell'effettiva attribuzione di funzioni superiori rispetto a quelle precedentemente svolte.

Poco importa, poi, che attualmente le mansioni del dr. Balderi, come precisato dallo stesso ricorrente, «*vengono svolte con maggiore autonomia e capacità derivanti dalla maggiore esperienza conseguita*». Invero, una più elevata professionalità del dipendente, raggiunta grazie alla sua maggiore esperienza, pur essendo indiscutibile, non costituisce affatto il presupposto fattuale che la disposizione di cui all'art. 9 del D.L. 97/11 ha inteso considerare positivamente per il riconoscimento di una progressione economica.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, quindi, non si può fare altro che respingere integralmente la pretesa creditoria del dr. Alberto Balderi nei confronti dell'attuale convenuta.

Si deve altresì condannare il ricorrente, quale parte completamente a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate come in dispositivo conformemente al D.M. 20.7.2012 n. 140, tenuto conto della media difficoltà della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge tutte le domande proposte in giudizio da BALDERI Alberto contro la AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE di CUNEO;

dichiara infine tenuto e condanna BALDERI Alberto a rimborsare le spese processuali sostenute dalla AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE di CUNEO, che si liquidano in complessivi € 3.300,00, oltre CPA ed IVA.

Cuneo, 26 giugno 2013

Il Giudice del lavoro
dott. Marcello Pisanu

